



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA CRIOGENICO A CICLO CHIUSO AUTOMATIZZATO, MODULARE ED ESPANDIBILE PER L'INDAGINE DI PROPRIETÀ FISICHE IN PRESENZA DI CAMPI MAGNETICI E A TEMPERATURE VARIABILI

PROGETTO FOE 2022 STRIVE – CUP B53C22010110001

PROGETTO Bio-MoNTANS – CUP B55F21003190007

CIG A03A8A418A

CUI F80054330586202300823

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Parte Amministrativa -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 5 – Obblighi a carico dell'IMEM	4
Art. 6 – Criteri interpretativi del contratto	4
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 8 – Durata del contratto	5
Art. 9 – Importo del contratto	5
Art. 10 – RUP e DEC	5
Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 12 – Garanzia della fornitura	6
Art. 13 – Fornitura materiali di ricambio per l'attrezzatura.....	6
Art. 14 – Verifica di conformità	6
Art. 15 – Avvio e sospensione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 16 – Modalità di resa	7
Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	9
Art. 20 – Subappalto	10
Art. 21 – Tutela dei lavoratori	10
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	11
Art. 23 – Sicurezza.....	11
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	11
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	12
Art. 26 – Inadempimenti e penali.....	13
Art. 27 – Risoluzione del contratto	13
Art. 28 – Recesso	14
Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	14
Art. 30 – Trattamento dei dati personali	14
Art. 31 – Definizione delle controversie	16
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 33 - Obblighi in materia di legalità.....	16
Art. 34 – Spese contrattuali.....	17
Art. 35 – Norma di chiusura.....	17

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di un sistema criogenico a ciclo chiuso automatizzato, modulare ed espandibile per l'indagine di proprietà fisiche in presenza di campi magnetici e a temperature variabili.

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno avere, pena l'esclusione, le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica.

L'eventuale riferimento a specifiche marche di prodotti all'interno della documentazione tecnica è puramente indicativo, potendo essere forniti beni equivalenti a quelli ivi indicati, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") e della Parte II, Sez. A, punto 8, del suo Allegato II.5.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

La fornitura dovrà essere consegnata, installata, messa in esercizio e collaudata presso la sede dell'IMEM di Parma, sita presso il Parco Area delle Scienze 37/A – 43124 Parma.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica, oltre alle specifiche relative alla fornitura, sono descritte tutte le prestazioni poste a carico dell'appaltatore. Le spese per l'eventuale spedizione, il trasporto, la consegna e l'eventuale sdoganamento sono a carico dell'appaltatore e si intendono comprese nel prezzo offerto per l'appalto.

Prima della consegna della fornitura, su iniziativa dell'IMEM potrà essere richiesto all'appaltatore di effettuare un sopralluogo preliminare presso i luoghi in cui dovrà essere consegnata e installata la fornitura.

Il presente appalto è regolamentato dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici); dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni applicabili fino al 31.12.2023 in virtù dell'art. 225, comma 2, del Codice; dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture. In particolare, per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi si fa riferimento alle norme contenute nel Codice, con particolare riferimento all'Allegato II.14 del medesimo.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa. L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati.

L'appaltatore si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel predetto capitolato.

Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'IMEM è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto.

L'appaltatore si impegna a consegnare:

- a) gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l'oggetto della prestazione;
- b) i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano;
- c) le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale;
- d) le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'IMEM

L'IMEM provvede a consentire l'accesso dell'appaltatore nelle aree in cui dovrà essere installata la fornitura, completi degli allacciamenti e delle facility richieste per l'installazione secondo i documenti forniti dall'appaltatore. L'IMEM garantirà inoltre l'accesso ai locali nel caso in cui si rendano necessari interventi di assistenza sulle apparecchiature oggetto di fornitura.

L'IMEM dovrà inoltre mettere a disposizione personale idoneo per l'eventuale formazione richiesta in merito all'utilizzo del macchinario oggetto di fornitura.

Si considera inoltre a carico dell'IMEM ogni altro onere non espressamente previsto in capo all'appaltatore dal presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa e/o dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica.

Art. 6 – Criteri interpretativi del contratto

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa;

- b) il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Art. 8 – Durata del contratto

La fornitura dovrà essere consegnata, con installazione e messa in esercizio, entro **10 (dieci) mesi naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

L'IMEM si riserva di dare avvio anticipato alla fornitura per motivate ragioni d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

Art. 9 – Importo del contratto

L'importo posto a base di gara della fornitura oggetto di affidamento è pari ad **€ 397.540,98**, oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a € 0,00, in quanto trattasi di mera fornitura senza posa in opera.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, si intende offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e comprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa.

Tale importo deve ritenersi comprensivo anche dei servizi connessi alla fornitura e delle attività di formazione del personale previste nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica, a cui si fa rinvio.

Art. 10 – RUP e DEC

Durante la fase di esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto vigilerà sull'esecuzione dello stesso e verificherà la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Nell'esercizio della propria funzione il RUP, a titolo esemplificativa, potrà:

- acquisire dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare le modifiche, nonché eventuali varianti contrattuali, nei limiti fissati dall'art. 120 del Codice;
- compiere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- rilasciare l'attestazione di cui al successivo art. 14.

L'IMEM nominerà per la fase di esecuzione del contratto un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), il cui nominativo sarà comunicato all'appaltatore prima della stipula del contratto d'appalto. La gestione della prestazione oggetto di contratto sarà gestita dal DEC, che deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'IMEM si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'IMEM evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'IMEM si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 – Garanzia della fornitura

Dovrà essere fornita una garanzia integrale di buon funzionamento, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica.

Art. 13 – Fornitura materiali di ricambio per l'attrezzatura

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 60 (sessanta) mesi successivi allo scadere della garanzia di legge di cui al precedente articolo, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica.

Art. 14 – Verifica di conformità

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'intervenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. n), dell'Allegato II.14 del Codice, dopo la comunicazione di cui al periodo precedente, il DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

A seguito della consegna e all'avvenuta installazione e messa in funzione della fornitura secondo le tempistiche di cui al precedente art. 8, alla presenza di un rappresentante dell'appaltatore, saranno eseguite la verifica dell'apparecchiatura e le prove di accettazione, al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica e dall'offerta dell'appaltatore.

L'attività di verifica consisterà anche nell'accertamento che i beni oggetto della fornitura siano nuovi di fabbrica e forniti di tutti gli eventuali accessori richiesti e che gli stessi siano perfettamente funzionanti.

Le attività relative alla verifica di conformità saranno avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazioni delle prestazioni.

Qualora durante l'esecuzione della verifica emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il DEC ordinerà all'appaltatore l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà poi far ripetere le prove di collaudo riguardo alle necessità emerse.

L'esito della verifica di conformità sarà indicato in apposito verbale sottoscritto dal DEC e da un rappresentante dell'appaltatore. Il certificato viene rilasciato entro 15 (quindici) giorni dal completamento delle attività di verifica.

L'appaltatore dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine massimo di quindici giorni, trascorsi i quali verrà effettuato un nuovo collaudo.

L'appaltatore in sede di verifica di conformità dovrà consegnare al delegato dell'IMEM tutta la documentazione e le certificazioni a corredo della fornitura, così come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica. Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all'appaltatore tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura

In caso di esito negativo, salvo la possibilità di ricevere entro quindici giorni la documentazione mancante, l'IMEM si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

L'esito positivo della verifica non esonera l'appaltatore dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Art. 15 – Avvio e sospensione dell'esecuzione del contratto

Il DEC appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del RUP dopo l'avvio del contratto, fornirà all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all'art. 31, c.2, lett. c) dell'Allegato II.14 del Codice.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e all'art.8 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 16 – Modalità di resa

Agli operatori economici stabiliti in Stati membri dell'Unione europea si applica la regola Incoterms 2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.

Agli operatori economici stabiliti in Stati che non sono membri dell'Unione europea si applica la regola Incoterms 2020 - DDP (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa. Secondo tale regola, l'operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.

In aggiunta, l'operatore economico è tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto:

- i. a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità;
- ii. all'installazione della fornitura ed ai servizi aggiuntivi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica.

Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso

L'appaltatore ha la facoltà di richiedere un'anticipazione contrattuale pari al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 125 comma 1 del Codice. Per il pagamento dell'acconto l'appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di una fidejussione a garanzia di un importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma della citata disposizione.

Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti sono disposti previ controlli sull'esecuzione del contratto e sulla sua conformità alle modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica.

L'esito positivo delle attività di verifica di conformità della fornitura è condizione essenziale affinché l'appaltatore possa procedere alla emissione della documentazione fiscale relativa al saldo finale.

L'IMEM provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'appaltatore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment". In caso di appaltatore straniero la fattura dovrà essere in formato cartaceo.

Secondo quanto disposto dall'art.37, comma 6, dell'Allegato II.14 del Codice, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva, di cui all'articolo 117 del Codice, saranno effettuati a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: CNR – Istituto dei Materiali per l'Elettronica e il Magnetismo;
- Codice Fiscale: 80054330586;
- Partita IVA: 02118311006 (solo per fornitori stranieri)
- Riferimento a n. di protocollo e data del contratto d'appalto;
- CIG: A03A8A418A;
- CUU (Codice Univoco Ufficio) dell'Ente: HG8BXW (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Importo imponibile (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Esigibilità IVA "S" - scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Importo totale;
- Intestazione del contratto;
- Codice IBAN del conto corrente dedicato;
- "Commodity code" (solo per fornitori stranieri).

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

- b) agli adempimenti di cui all'art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica;
- e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'IMEM trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'IMEM provvede a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, l'IMEM prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 18, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice, dell'Allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'IMEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'IMEM solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'IMEM, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'IMEM. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'IMEM.

Art. 20 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell'art. 119 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'IMEM provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

L'appaltatore deve comunicare all'IMEM i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'appaltatore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'Ente. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l'appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 23 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'IMEM e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Rinuncia altresì a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'IMEM e/o da terzi.

L'appaltatore è direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se queste dovessero derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L'appaltatore deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'IMEM è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto.

L'appaltatore si impegna a consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano, a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale e a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

Art. 24 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comune la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del Codice. In particolare, ai sensi del comma 14, dell'art.117, per operatori di comprovata solidità, può essere previsto l'esonero della prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o di un migliora delle condizioni di esecuzione.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'IMEM. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel periodo precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Roma;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022 n. 193.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'IMEM, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Inadempimenti e penali

In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, con particolare riferimento ai termini di consegna di cui al precedente art. 8, e qualora non sia stata concessa dall'Amministrazione un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'IMEM a causa dei ritardi dovuti all'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'IMEM. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'IMEM su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito.

Al fine dell'applicazione delle penali l'IMEM formula una contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'IMEM, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'IMEM procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del Codice nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 7, del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa, che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il contratto sarà altresì risolto in caso di mancato rispetto delle clausole pattizie di cui al Patto d'integrità approvato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Circolare CNR n. 19/2018).

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, IMEM darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento IMEM potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del Codice.

L'IMEM, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo PEC con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 31 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'IMEM e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 33 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art. 18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.